

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2019/232 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del regolamento interno di tale comitato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall'Unione in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, quest'ultimo si applica a titolo provvisorio tra l'Unione, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo \* a decorrere dal 9 ottobre 2017, e tra le parti anzidette e la Repubblica di Serbia a decorrere dal 29 novembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del TCT, il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») adotta il proprio regolamento interno.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo in merito all'adozione del regolamento interno di tale comitato, dal momento che la decisione su tale regolamento sarà vincolante per l'Unione.
- (5) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di comitato direttivo sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.

Lievi modifiche di tale progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo senza un'ulteriore decisione da parte del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

PROGETTO

**DECISIONE N. 2018/1 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI  
TRASPORTI**

**del ...**

**in merito all'adozione del suo regolamento interno**

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

È adottato il regolamento interno del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti accluso alla presente decisione.

Fatto a ..., il ... 2018

*Per il comitato direttivo regionale*

*Il presidente*

---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI****I. GENERALITÀ**

1. Il presente regolamento interno stabilisce le procedure interne per il funzionamento del comitato direttivo regionale («comitato direttivo») quale istituzione a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato») tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale (la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo \*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia).
2. In caso di contraddizioni tra il presente regolamento interno e il trattato, si applicano le disposizioni del trattato.

**II. MEMBRI, OSSERVATORI E ALTRI PARTECIPANTI**

1. I membri del comitato direttivo devono, in linea di principio, essere alti funzionari dei rispettivi ministeri dei trasporti.
2. Il provvedimento di nomina di un membro comprova che il membro è incaricato di esprimere la posizione della rispettiva parte contraente in modo vincolato per tale parte.
3. Fatta salva la posizione degli osservatori in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, seconda frase, del trattato, la presidenza e la vicepresidenza di cui alla sezione III, punto 2, possono convenire, ove opportuno, di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, compresi i rappresentanti della società civile, a partecipare su base ad hoc a specifiche riunioni del comitato direttivo, o a una o più parti delle stesse.
4. Qualora la presidenza e la vicepresidenza convengano di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, la presidenza informa le parti contraenti e il segretariato permanente della Comunità dei trasporti («segretariato») almeno tre settimane prima della riunione. Le parti contraenti e il segretariato possono presentare osservazioni alla presidenza entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale informazione.

**III. PRESIDENZA**

1. Ciascuna parte dell'Europa sudorientale esercita la presidenza del comitato direttivo per un anno di calendario in base all'ordine alfabetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del trattato. La prima parte dell'Europa sudorientale a esercitare la presidenza è la Repubblica di Albania.
2. La presidenza presiede le riunioni del comitato direttivo. Essa è assistita da un rappresentante dell'Unione europea, che esercita la vicepresidenza.
3. Qualora la presidenza non sia in grado di svolgere le sue funzioni per una particolare riunione, questa è presieduta dal rappresentante dell'Unione europea che esercita la vicepresidenza.

**IV. PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI**

1. Le riunioni del comitato direttivo hanno luogo presso la sede del segretariato. La presidenza può tuttavia stabilire che la riunione del comitato direttivo si svolga in un altro luogo, previa consultazione della vicepresidenza e del il segretariato e dopo aver considerato i relativi aspetti finanziari, amministrativi e organizzativi. Fatta eccezione per casi debitamente giustificati, tale decisione è presa almeno due mesi prima della pertinente riunione.
2. I contributi del segretariato ai costi di organizzazione delle riunioni tenute al di fuori della sua sede sono soggetti alle norme di bilancio interne del segretariato.
3. Le date delle riunioni sono convenute tra la presidenza, la vicepresidenza e il segretariato. In linea di principio, le date sono convenute almeno due mesi prima della pertinente riunione.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Il progetto di ordine del giorno della riunione è convenuto tra la presidenza e la vicepresidenza. Il progetto di ordine del giorno e gli eventuali documenti correlati sono distribuiti ai membri e agli osservatori almeno sei settimane prima della pertinente riunione. I membri possono formulare osservazioni e proporre che siano aggiunti nuovi punti. È inoltre distribuito ad altri stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità della sezione II, punto 3, il materiale di loro interesse.
5. Il segretariato è responsabile della preparazione delle riunioni. Esso informa periodicamente e su richiesta la presidenza e la vicepresidenza in merito al processo di preparazione e dà seguito alle loro richieste e ai loro orientamenti al riguardo.

#### V. RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO — NORME PROCEDURALI

1. Le riunioni del comitato direttivo non sono pubbliche, salvo decisione contraria del comitato direttivo.
2. I membri del comitato direttivo, gli osservatori o gli altri partecipanti alla riunione possono essere accompagnati da funzionari incaricati di assisterli. I nominativi e le funzioni di questi ultimi sono preventivamente comunicati al segretariato. In linea di principio, i funzionari sono non più di tre per ciascun membro e non più di due per ogni osservatore partecipante alla riunione. La presidenza può tuttavia fornire ulteriori indicazioni sul numero massimo di rappresentanti per delegazione.
3. Si considera che il comitato direttivo abbia raggiunto il quorum necessario solo se sono rappresentate quattro parti dell'Europa sudorientale e l'Unione europea.
4. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, del trattato, il comitato direttivo agisce all'unanimità. L'astensione di un membro non impedisce al comitato direttivo di agire, a condizione che sia raggiunto un quorum necessario di cui al punto 3 della presente sezione.
5. L'ordine del giorno della riunione è approvato all'inizio della stessa. In casi urgenti possono essere aggiunti nuovi punti nel corso della riunione previo assenso della presidenza e della vicepresidenza.
6. Gli osservatori possono partecipare alle discussioni e possono formulare dichiarazioni previo assenso della presidenza o su suo invito.
7. I rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità della sezione II, punto 3, possono partecipare alle discussioni previo assenso della presidenza o su suo invito, ma non possono partecipare ad alcun tipo di azione del comitato direttivo.
8. Le conclusioni di ciascuna riunione sono redatte con l'assistenza del segretariato.
9. Nelle conclusioni sono indicate tutte le misure adottate nel corso della riunione, nonché le posizioni dei membri e le eventuali dichiarazioni degli osservatori relativamente a proposte di interventi da effettuarsi da parte del comitato direttivo.
10. Le conclusioni sono firmate dalla presidenza e distribuite ai membri e agli osservatori. Qualora non sia possibile preparare il progetto di conclusioni entro la fine della pertinente riunione, la presidenza si assicura che sia preparato e distribuito entro sette giorni di calendario dalla riunione. Entro sette giorni di calendario dal ricevimento del progetto di conclusioni i membri possono chiederne la correzione. La presidenza provvede affinché la versione definitiva sia distribuita entro sette giorni dalla scadenza del termine per formulare osservazioni.
11. Le conclusioni delle riunioni non possono in alcun modo limitare l'ambito di applicazione o gli effetti di atti giuridici o del trattato. Non sono formulate dichiarazioni o conclusioni che contraddicono disposizioni di legge vincolanti. Le conclusioni delle riunioni non sono parte di atti giuridici e non hanno effetti normativi.

#### VI. TIPI DI AZIONE E PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAL COMITATO DIRETTIVO

##### Generale

1. Il comitato direttivo agisce adottando raccomandazioni e decisioni (congiuntamente denominate «misure»), a seconda dei casi.  
  
L'adozione di norme intese ad assicurare il funzionamento del comitato direttivo è considerata adozione di una decisione.
2. Una volta adottate o modificate, le misure sono firmate senza indugio dalla presidenza e successivamente trasmesse dal segretariato a tutte le parti contraenti.

3. Le misure entrano in vigore il giorno della loro adozione, salvo disposizioni contrarie da esse previste.
4. Salvo altrimenti specificato nel presente regolamento interno, l'adozione e la modifica delle misure seguono la stessa procedura.
5. Eventuali richieste, di un membro o del segretariato, relative all'adozione o alla modifica di una misura sono formulate per iscritto almeno 30 giorni di calendario prima della riunione del comitato direttivo nel corso della quale tale adozione o modifica è discussa.
6. La richiesta è inviata alla presidenza con tutti i membri e il segretariato in copia. Essa è accompagnata da pertinenti note esplicative.
7. In casi debitamente giustificati, le misure possono essere adottate o modificate senza essere obbligati ad aderire ai tipi di azione e alle procedure di cui ai punti da 4 a 6 della presente sezione.

#### Adozione di misure per corrispondenza

8. Il comitato direttivo può adottare o modificare misure per corrispondenza negli intervalli tra una riunione e l'altra. Su richiesta di un membro o del segretariato di adottare una misura per corrispondenza, o di propria iniziativa, la presidenza decide se la questione richiede una procedura per corrispondenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza.
9. Qualora stabilisca che deve essere seguita una procedura per corrispondenza, la presidenza incarica il segretariato di far pervenire la richiesta ai membri unitamente alle informazioni che la presidenza ritiene necessarie, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza. Previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, la presidenza specifica inoltre se e a quali condizioni possano essere apportate dai membri modifiche alla richiesta.
10. Previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, la presidenza determina la data e l'ora entro cui devono pervenire le risposte; tale termine non può in alcun caso essere anteriore a 10 giorni di calendario dalla data della trasmissione delle informazioni di cui al punto 9 della presente sezione. In casi eccezionali, su richiesta o a propria discrezione, la presidenza può, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, prorogare il termine per il ricevimento delle risposte. I membri che entro il termine stabilito non abbiano risposto per iscritto, anche tramite posta elettronica, saranno considerati astenuti.
11. Il comitato direttivo delibera all'unanimità. Si considera che l'unanimità sia stata raggiunta se almeno quattro parti dell'Europa sudorientale e l'Unione europea si sono dichiarate a favore della misura in questione e se nessuna parte si è opposta.

#### VII. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. Salvo diversa disposizione, i documenti delle riunioni (ordine del giorno, conclusioni, ecc.), una volta ultimati, sono resi pubblici sul sito web del segretariato.
2. Il diritto di accesso ai documenti del comitato direttivo è stabilito in conformità dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del trattato.

#### VIII. DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli osservatori e i rappresentanti di altri stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità della sezione II, punto 3, rispettano le prescrizioni in materia di riservatezza che si applicano ai membri del comitato direttivo. Tali prescrizioni trovano riscontro nelle conclusioni della pertinente riunione.
2. Prima di partecipare alle pertinenti discussioni ai rappresentanti di altri stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità della sezione II, punto 3, è richiesto di firmare una dichiarazione di riservatezza. Tale dichiarazione di riservatezza deve contenere un impegno a rispettare le norme in materia di riservatezza di cui al punto 1 della presente sezione. Qualora rifiutino di firmare tale dichiarazione, sono esclusi dalle pertinenti discussioni.
3. Tutti gli atti del comitato direttivo sono firmati dalla presidenza.

4. Eventuali modifiche del presente regolamento interno sono adottate tramite una decisione del comitato direttivo.
5. Qualora l'applicazione del presente regolamento interno a una situazione specifica dia luogo a difficoltà di interpretazione, la presidenza fornisce indicazioni per risolvere la situazione, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza.
6. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento interno il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento interno che ritenga utili o necessarie. Qualora desiderino proporre una modifica, i membri del comitato direttivo consultano prima il segretariato.

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato direttivo.

---